

Newsletter n. 40/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, sez. II, 8 ottobre 2026, C-108/26 – *D S.A.*, **La Corte Ue riesamina una pronuncia in via pregiudiziale del Tribunale: in caso di volo in ritardo, una decisione di gestione del traffico aereo non costituisce, di per sé, una circostanza eccezionale, che consenta al vettore di sottrarsi all'obbligo di corrispondere un risarcimento al passeggero;**

2. Corte giust. UE, sez. IV, 8 ottobre 2026, C-571/24 – *YO, CT*, **sul termine ragionevole per la presentazione della domanda di ricongiungimento familiare del minore rifugiato diventato maggiorenne;**

3. Corte giust. UE, sez. I, 8 ottobre 2026, C-482/24 P – *Global 8 Airlines*, **sulla possibilità di presentare un ricorso di annullamento avverso un atto della Commissione europea diretto a produrre effetti giuridici vincolanti;**

Corte costituzionale

4. Corte cost., 9 ottobre 2026, n. 167, **non sono incostituzionali le norme che attribuiscono alla Corte d'appello la competenza sulla convalida del trattenimento delle persone straniere richiedenti protezione internazionale; inammissibili le questioni sulla riforma del giudizio di cassazione;**

5. **Corte cost., 9 ottobre 2026, n. 166, non è incostituzionale la norma che consente in via preferenziale l'assegnazione definitiva, dopo la confisca, dei beni sequestrati nel corso di operazioni antidroga agli organi di polizia che ne abbiano già fatto richiesta;**

6. **Corte cost., 9 ottobre 2026, n. 165, le dichiarazioni *extra moenia* del parlamentare sono coperte dall'insindacabilità solo se contribuiscono al dibattito pubblico su questioni di interesse generale e adottano forme espressive adeguate alla critica e alla denuncia politica;**

7. **Corte cost., 9 ottobre 2026, n. 164, sono incostituzionali alcune disposizioni della legge regionale dell'Emilia-Romagna sulla disciplina degli immobili destinati a locazione breve;**

8. **Corte cost., 8 ottobre 2026, n. 163, sono incostituzionali alcune disposizioni della legge regionale della Puglia in materia di strutture ricettive, mutamenti di destinazione d'uso degli immobili e concessioni di derivazione ad uso idroelettrico.**

Corte di cassazione

9. **Cass. civ., sez. un., 16 ottobre 2026, n. 27043, sulla giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative alla domanda di legittimazione o di affrancazione di terre del demanio civico.**

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

10. **Cons. Stato, sez. VI, 16 ottobre 2026, n. 7558, sul bilanciamento tra accesso generalizzato ed eccezioni allo stesso a carattere relativo;**

11. **Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2026, n. 7510, il termine di impugnazione della variante generale al piano urbanistico comunale (PUC) decorre dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione (BUR);**

12. **Cons. Stato, sez. II, 29 settembre 2026, n. 7209, rapporti informativi dei militari: compilatore e revisore coincidenti, motivazione del giudizio finale in flessione e memoria di replica inammissibile;**

13. **Cons. Stato, sez. VII, 14 settembre 2026, n. 6885, mutamento di destinazione d'uso in area vincolata: limiti alla sanatoria paesaggistica, autotutela e ambito applicativo del "salva-casa";**

14. **Cons. Stato, sez. VII, 9 settembre 2026, n. 6850, concessioni demaniali marittime: disapplicazione delle proroghe, cessazione anticipata dei rapporti e requisiti di partecipazione alla procedura selettiva;**

15. **Cons. Stato, sez. IV, 8 settembre 2026, n. 6845, il conguaglio dei maggiori oneri di esproprio delle aree del PIP grava in proporzione su tutti gli assegnatari dei lotti;**

16. **Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2026, n. 6838, la verifica da parte della stazione appaltante della equivalenza delle tutele previste nel CCNL indicato nell'offerta deve essere effettiva e puntuale;**

17. **Cons. Stato, sez. VII, 7 settembre 2026, n. 6835, concessioni demaniali marittime: proroghe legislative da disapplicare, atti amministrativi di estensione della durata annullabili e da impugnare nei termini;**

18. **T.a.r. per la Puglia, sez. III, 22 ottobre 2026, n. 1132, accesso civico al registro degli eventi critici del CPR: illegittimo il diniego sostituito dalla trasmissione di dati anonimi e aggregati;**

19. **T.a.r. per il Lazio, sez. I, 16 ottobre 2026, n. 16340, il decreto di estradizione è atto discrezionale di alta amministrazione;**

20. **T.r.g.a. Trento, 16 ottobre 2026, n. 177, criteri di aggiudicazione dei contratti di concessione di servizi e valutazione dell'offerta tecnica;**

21. **T.a.r. per l'Abruzzo, sez. I, 12 ottobre 2026, n. 689, lotti pascolivi del demanio civico: l'affidamento richiede una gara pubblica;**

22. **T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 9 ottobre 2026, n. 15868, diritto d'autore: le misure nazionali di protezione dell'editoria nei confronti dei *provider* sono in linea con gli obiettivi eurounitari;**

23. **T.a.r. per la Sicilia, sez. III, 2 ottobre 2026, n. 2703, sul trattamento ABA per le patologie autistiche e il recepimento da parte del giudice delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.**

Normativa e altre novità di interesse

24. **Decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154 – Testo del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154 (in G.U., serie generale, n. 199 del 28 agosto 2026), coordinato con la legge di conversione 23 ottobre 2026, n. 196, recante: «Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di imprese in stato di insolvenza» (in G.U., serie generale, n. 249 del 26 ottobre 2026);**

25. **Decreto legislativo 28 settembre 2026, n. 197 – Attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti (in G.U., serie generale, n. 251 del 28 ottobre 2026);**

26. **Decreto del Ministero della salute 5 agosto 2026, n. 198 – Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge 10 novembre 2021, n. 175, recante «Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani» (in G.U., serie generale, n. 252 del 29 ottobre 2026).**

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

La Corte Ue riesamina una pronuncia in via pregiudiziale del Tribunale: in caso di volo in ritardo, una decisione di gestione del traffico aereo non costituisce, di per sé, una circostanza eccezionale, che consenta al vettore di sottrarsi all'obbligo di corrispondere un risarcimento al passeggero.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione II, 8 ottobre 2026, C-108/26 – *D S.A.*

L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 (che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91) con riguardo alla nozione di "circostanze eccezionali", deve essere interpretato nel senso che:

i) una siffatta decisione può costituire una "circostanza eccezionale", ai sensi di tale disposizione, indipendentemente dalla durata del ritardo che essa comporta e dalla ragione sottesa, qualora sia stabilito che tale decisione sfuggiva all'effettivo controllo del vettore aereo interessato, in particolare qualora si possa escludere che detto vettore abbia contribuito all'adozione di tale decisione;

ii) una decisione di gestione del traffico aereo non può costituire, di per sé e a prescindere dalle ragioni che l'abbiano motivata, una "circostanza eccezionale" ai sensi di detta disposizione, ma occorre, al contrario, tener conto del motivo di tale decisione esaminando, caso per caso, se l'evento che ne ha determinato l'adozione non sia, per la sua natura o per la sua origine, inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfugga all'effettivo controllo di quest'ultimo;

iii) un evento può costituire una "circostanza eccezionale" anche qualora non abbia comportato, di per sé, un ritardo di almeno tre ore, cosicché, nell'ipotesi in cui il ritardo prolungato all'arrivo tragga origine non solo da tale evento, ma anche da un'altra circostanza che non costituisce una "circostanza eccezionale", il ritardo imputabile al suddetto evento deve essere dedotto dal tempo totale di ritardo all'arrivo del volo, al fine di valutare se, in relazione al ritardo di tale volo, il passeggero abbia diritto ad un risarcimento.

La Corte ha, pertanto, ritenuto che la nozione di "circostanze eccezionali" debba essere interpretata restrittivamente, in quanto costituisce una deroga al diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri e che una qualunque decisione di gestione del traffico aereo non può, di per sé, essere qualificata tale.

La Corte ha riesaminato parzialmente una sentenza del Tribunale dell'Unione pronunciata in via pregiudiziale, ritenendo che l'interpretazione resa abbia pregiudicato l'unità e la coerenza del diritto eurounitario, nella parte in cui si è dichiarato, invece, che una decisione di gestione del traffico aereo non è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo, in quanto rientra nelle attività e nella competenza dei servizi di gestione del traffico aereo; e che sfugge, in linea di principio, all'effettivo controllo di tale vettore.

(2)

Sul termine ragionevole per la presentazione della domanda di ricongiungimento familiare del minore rifugiato diventato maggiorenne.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione IV, 8 ottobre 2026, C-571/24 – *YO, CT*

L'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003 (relativa al diritto al ricongiungimento familiare),

deve essere interpretato nel senso che, qualora un cittadino di un paese terzo, entrato in qualità di "minore non accompagnato" nel territorio di uno Stato membro, abbia raggiunto la maggiore età nel corso della procedura di esame della sua domanda di protezione internazionale e gli sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato a una data anteriore a quella della pronuncia della sentenza del 12 aprile 2018 (C-550/16), la domanda di ricongiungimento familiare dei suoi genitori deve essere presentata entro un termine ragionevole – da valutare alla luce di tutte le circostanze del caso di specie – a decorrere dalla data in cui al minore è stato riconosciuto il suddetto *status*.

La Corte ha innanzitutto rammentato che la direttiva 2003/86 prevede, per i rifugiati, condizioni più favorevoli per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare in virtù della situazione particolare in cui si trovano tali persone; una di queste condizioni riguarda il diritto del rifugiato "minore non accompagnato" al ricongiungimento familiare con gli ascendenti diretti di primo grado.

La nozione di "minore non accompagnato" va interpretata nel senso che deve essere qualificato tale un cittadino di paesi terzi (o un apolide) che ha un'età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della domanda di asilo in tale Stato, ma che, nel corso della procedura di asilo, raggiunge la maggiore età e ottiene in seguito il riconoscimento dello *status* di rifugiato: in tal modo, il diritto non dipende dalla maggiore o minore celerità con cui l'autorità nazionale competente tratta la domanda di protezione internazionale.

Con riguardo al termine entro cui va presentata una domanda di ricongiungimento familiare con un soggiornante rifugiato minorenne, la Corte ha rilevato che – sebbene la direttiva 2003/86 non stabilisca espressamente fino a quale momento un rifugiato minorenne possa esercitare tale diritto – la domanda deve essere presentata entro un termine ragionevole, in linea di principio identificabile nel termine di tre mesi dal giorno in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo *status* di "rifugiato".

Il carattere ragionevole del termine deve, tuttavia, essere esaminato di volta in volta dal giudice nazionale in relazione alle circostanze particolari del caso specifico, in quanto le disposizioni della direttiva vanno interpretate e applicate alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tenendo conto dell'interesse dei minori e al fine di favorire la vita familiare.

(3)

Sulla possibilità di presentare un ricorso di annullamento avverso un atto della Commissione europea diretto a produrre effetti giuridici vincolanti.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione I, 8 ottobre 2026, C-482/24 P – *Global 8 Airlines*

La Corte, nell'annullare la decisione del Tribunale dell'Unione, ha ricordato che qualsiasi atto di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione diretto a produrre effetti giuridici vincolanti può essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE, indipendentemente dalla sua forma; e che l'impugnabilità di un atto va vagliata obiettivamente, in relazione alla sua sostanza avendo riguardo all'incidenza di tale atto sugli interessi e sulla situazione giuridica del ricorrente.
Nel caso in esame – in cui la Commissione aveva inserito due aerei in un elenco di aeromobili soggetti ad un divieto di volo – il Tribunale UE, adito in prima istanza, non risultava aver proceduto a un'analisi concreta del contenuto della decisione contestata, sebbene tale analisi abbia un carattere centrale e indispensabile al fine di determinare la possibilità di contestare un atto.
La Corte ha quindi ritenuto che non potesse rilevare, al fine di non imputare la decisione alla Commissione, il fatto che tale organo non disponesse dei poteri necessari per adottare un atto che riguardasse specificamente il divieto di volo degli aeromobili nella lista, a fronte degli elementi idonei a

dimostrare che la Commissione aveva preso una decisione con effetti vincolanti nei confronti di terzi.
Seguire un tale approccio – ha precisato la Corte – condurrebbe a sottrarre al controllo del giudice dell'Unione gli atti viziati da un motivo di illegittimità derivante dall'incompetenza dell'istituzione che li ha adottati, con un risultato incompatibile con l'articolo 263 TFUE, che prevede la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi presentati, in particolare "per incompetenza".

Corte costituzionale

(4)

Non sono incostituzionali le norme che attribuiscono alla Corte d'appello la competenza sulla convalida del trattenimento delle persone straniere richiedenti protezione internazionale; inammissibili le questioni sulla riforma del giudizio di cassazione.

Corte costituzionale, 9 ottobre 2026, n. 167 – Pres. Amoroso, Red. San Giorgio

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 18, comma 1, lettera a), numero 2), 18-*bis*, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione di flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, sollevate in riferimento agli articoli 77, comma 2, 3, 10, comma 3, 24, 11 e 117, comma 1, della Costituzione – gli ultimi due in relazione all'articolo 5, paragrafi 1, lettera f), e 4, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'articolo 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio del 26 giugno 2013 (recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), all'articolo 26 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), e agli articoli 6, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – nella parte in cui si è riformato il giudizio di cassazione sulla convalida o sulla proroga del trattenimento concernenti lo straniero irregolare espulso e lo straniero richiedente protezione internazionale.

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 16, commi 1, lettera b), e 2, 18, comma 1, lettere a), numeri 1) e 3), e b), e 18-*bis*, comma 1, lettera a), del d.l. n. 145 del 2024 (come convertito), sollevate in riferimento agli articoli 77, comma 2, 3, 25 e 102, comma 2, Cost., relative alle modifiche della competenza a decidere in prima istanza sulla convalida del trattenimento degli stranieri richiedenti protezione internazionale.

La Corte ha richiamato la sentenza n. 205 del 2025, con la quale ha dichiarato:

i) inammissibili, per difetto di rilevanza, identiche questioni di legittimità costituzionale dei su citati articoli 18, comma 1, lettera a), numero 2), e 18-*bis*, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), nella parte in cui hanno riformato il giudizio di cassazione sulla convalida delle forme di trattenimento concernenti lo straniero irregolare espulso e lo straniero richiedente protezione internazionale, in quanto disposizioni disciplinanti il processo di legittimità che non trovano applicazione nel grado di giudizio nel quale i giudici *a quibus* devono decidere;

ii) inammissibile, in quanto priva di motivazione sulla rilevanza, la questione concernente "il regime intertemporale delineato dall'art. 19 del decreto-legge n. 145 del 2024".

(5)

Non è incostituzionale la norma che consente in via preferenziale l'assegnazione definitiva, dopo la confisca, dei beni sequestrati nel corso di operazioni antidroga agli organi di polizia che ne abbiano già fatto richiesta.

Corte costituzionale, 9 ottobre 2026, n. 166 – Pres. Amoroso, Red. Cassinelli

Non è incostituzionale l'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui – nello stabilire che i beni mobili e immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento di confisca successivo a sequestro nell'ambito di operazioni antidroga, vengano assegnati agli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso dopo il sequestro – non prevede che gli stessi possano essere assegnati anche a organi di polizia che non ne abbiano previamente avuto l'uso e intendano utilizzarli per l'impiego in attività di polizia antidroga.

La Corte ha rilevato che:

i) la destinazione dei beni confiscati costituisce oggetto di una scelta ampiamente discrezionale del legislatore, potendo la deroga all'ordinaria destinazione (la vendita) consistere nell'assegnazione a organismi o a soggetti, indifferentemente, sia pubblici sia privati legittimati ad avvalersene per "particolari finalità", rispetto alle quali non vi è bisogno di individuare un criterio, per così dire, "unificante", quanto all'utilizzazione, nelle diverse previsioni normative poste dal rimettente a confronto con quella censurata;

ii) la non irragionevolezza di disposizioni derogatorie rispetto alla destinazione "normale" deve essere apprezzata non sul presupposto di una (inesistente) preferenza per l'assegnazione a organi della pubblica amministrazione, bensì, unicamente, in relazione all'idoneità della

destinazione a consentire il raggiungimento delle finalità per le quali essa è prevista;
iii) non è irragionevole la scelta compiuta, di consentire in via preferenziale l'assegnazione definitiva, dopo la confisca, dei beni sequestrati "nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga", proprio a quegli "organi di polizia" che ne abbiano già fatto richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga conseguendone l'uso in via provvisoria.

(6)

Le dichiarazioni *extra moenia* del parlamentare sono coperte dall'insindacabilità solo se contribuiscono al dibattito pubblico su questioni di interesse generale e adottano forme espressive adeguate alla critica e alla denuncia politica.

Corte costituzionale, 9 ottobre 2026, n. 165 – Pres. Amoroso, Red. Sciarrone Alibrandi

La Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese da un deputato in un *post* pubblicato sulla sua pagina *Facebook* costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, Cost.
Nel rilevare che l'insindacabilità protegge il "cuore" del mandato parlamentare – il cui svolgimento deve essere libero da condizionamenti, per consentire una libera rappresentanza della Nazione – la Corte ha confermato che tale guarentigia, in ossequio al criterio funzionale adottato dalla Costituzione, copre anche le dichiarazioni espresse *extra moenia* non connesse ad atti parlamentari, per le quali sussista un evidente e stretto nesso con le attività svolte nella qualità di membro delle Camere.
La Corte ha osservato che l'attività parlamentare per sua natura è destinata "a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell'interesse della libera

dialettica politica che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative", tanto più considerando la continua e profonda trasformazione delle forme di comunicazione politica.
A tal fine – prosegue la Corte – sono riconducibili alla funzione parlamentare le dichiarazioni espressione della funzione di informazione, di divulgazione e "di critica e di denuncia politica", se funzionali a promuovere la qualità del dibattito pubblico e a contribuire alla dinamica della "sfera pubblica"; e – venendo in rilievo una funzione pubblica che deve essere adempiuta con disciplina ed onore – che siano improntate al rispetto della dignità dei destinatari della critica, tanto più quando l'opinione è espressa per mezzo dei moderni mezzi di comunicazione che la rendono agevolmente reperibile e oggetto di ulteriore diffusione.
Fuoriescono pertanto dal perimetro dell'insindacabilità: gli insulti al pari dei meri comportamenti materiali; l'affermazione di fatti oggettivamente falsi o, comunque, non suffragati da idonei elementi fattuali che ne avvalorino quantomeno la plausibilità, e che siano lesivi della reputazione altrui.

(7)

Sono incostituzionali alcune disposizioni della legge regionale dell'Emilia-Romagna sulla disciplina degli immobili destinati a locazione breve.

Corte costituzionale, 9 ottobre 2026, n. 164 – Pres. Amoroso, Red. Pitruzzella

Sono incostituzionali gli articoli 4 e 5 della legge della regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10, per violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui:
i) la prima disposizione individua, nell'ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva, la specifica destinazione d'uso urbanistica denominata

locazione breve, assoggettando quindi a titolo edilizio il mutamento d'uso di un'unità immobiliare da diversa categoria funzionale verso tale destinazione d'uso (locazione breve);

ii) la seconda prevede che i comuni possano individuare, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti determinati del territorio comunale nei quali l'insediamento della destinazione d'uso locazione breve è subordinato all'osservanza di specifiche condizioni.

La Corte – dopo avere rammentato che rientra nella competenza del legislatore regionale intervenire sulla destinazione d'uso degli immobili, in linea con l'art. 23-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – ha dichiarato infondate le censure di violazione della competenza legislativa statale in materia di "tutela della concorrenza", accogliendo invece quelle relative alla violazione degli articoli 3 e 41 Cost.

Ha rammentato che le scelte regionali sono soggette ad un *test* di proporzionalità – ritenendo che lo scopo perseguito, di limitazione dell'*overtourism*, sia meritevole di protezione – ma che l'articolo 4 sia sproporzionato rispetto a quel fine, in quanto valevole per l'intero territorio regionale.

Ha, inoltre, rilevato che tale disposizione regionale determina una disparità irragionevole fra i gestori di locazioni brevi e i gestori di strutture ricettive extra-alberghiere, in quanto l'obbligo di passaggio dalla destinazione residenziale alla categoria turistico-ricettiva grava solo sui primi, benché le locazioni brevi possano essere anche sporadiche, mentre le strutture extra-alberghiere devono essere gestite in forma imprenditoriale.

(8)

Sono incostituzionali alcune disposizioni della legge regionale della Puglia in materia di strutture ricettive, mutamenti di destinazione d'uso degli immobili e concessioni di derivazione ad uso idroelettrico.

Corte costituzionale, 8 ottobre 2026, n. 163 – Pres. Amoroso, Red. D'Alberti

Sono incostituzionali le seguenti disposizioni della legge della regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15:
i) l'articolo 5, comma 1, lettera b), in riferimento all'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, nella parte in cui introduce per le strutture ricettive la condizione della previa acquisizione del codice identificativo regionale (CIR) per accedere all'assegnazione del codice identificativo nazionale (CIN);
ii) l'articolo 11, comma 1, lettera d), in riferimento all'art. 117, comma 2, lettera m), e comma 3, Cost., limitatamente alle parole "fatte salve le limitazioni di cui al comma 5" riferite ai mutamenti di destinazione d'uso previste dagli strumenti urbanistici;
iii) l'articolo 14, comma 1, lettere g) e k), in riferimento all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., nonché in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost., nella parte in cui – quanto alla lettera g) – circoscrive il parere dell'Autorità di bacino alle istanze di concessione a usi diversi da quello idroelettrico; quanto alla lettera k), nella parte in cui, prevedendo una durata fissa quindicennale delle concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale, elimina la possibilità di modulare la durata della concessione.
La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma regionale che ha introdotto per le strutture ricettive la previa acquisizione del CIR quale condizione per accedere all'assegnazione del CIN, rilevando che l'introduzione di un onere aggiuntivo a carico degli operatori locali si pone in contrasto con la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, in quanto incide sulla potestà statale di fissare le condizioni di accesso al mercato in modo uniforme.
È stata accolta anche la censura relativa alla previsione regionale che fa salve le "limitazioni" ai mutamenti di destinazione d'uso previste dagli strumenti urbanistici, rilevando che l'articolo 23-*ter* del d.P.R. n. 380 del 2001, nell'ottica di agevolare, in alcune specifiche ipotesi, il mutamento della

destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale e tra le categorie funzionali residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale e commerciale, ha riconosciuto la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare esclusivamente "condizioni", quali misure di contingentamento delle richieste di mutamento di destinazione d'uso finalizzate a preservare l'assetto e lo sviluppo armonico del territorio, comunque tali da non risolversi in limitazioni o restrizioni.

La Corte, pertanto – richiamando la propria sentenza n. 61 del 2026 – ha chiarito che le "limitazioni" si distinguono dalle "condizioni" (consentite dalla disciplina statale) per un maggiore grado di incisività sul diritto di proprietà, alterando così il bilanciamento fissato dal legislatore statale in materia di "governo del territorio".

Sono state, altresì, dichiarate costituzionalmente illegittime, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, le disposizioni regionali sulle concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, che hanno eliminato la necessità del parere dell'Autorità di bacino, richiesto dalla normativa statale in materia, e hanno previsto una durata fissa quindicennale della concessione, in contrasto con le disposizioni statali che prevedono un termine massimo quindicennale consentendo di modulare la durata della concessione.

Corte di cassazione

(9)

Sulla giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative alla domanda di legittimazione o di affrancazione di terre del demanio civico.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 16 ottobre 2026, n. 27043 – Pres. D'Ascola, Rel. Fortunato

Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia relativa alla domanda di legittimazione o di affrancazione di terre del demanio civico, senza alcun accertamento della *qualitas soli*.
La Corte ha innanzitutto chiarito che la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici – di cui all'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 – comprende le controversie concernenti l'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione; e sussiste ogni volta che la decisione relativa alla titolarità o alla estinzione degli usi civici (ovvero alle conseguenze della cessione o dell'espropriazione dei terreni soggetti ad usi civici) presupponga quella sulla "*qualitas soli*" del bene in contestazione.
Per contro, ove l'accertamento della soggezione di un terreno ad uso civico non venga in rilievo neppure *incidenter tantum* – e si discute solo dell'esercizio del potere amministrativo tradottosi in provvedimenti di legittimazione o di affrancazione di terre del demanio civico – la giurisdizione è del giudice amministrativo, in quanto si pone in discussione la correttezza del potere amministrativo attinente ad una situazione di interesse legittimo.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(10)

Sul bilanciamento tra accesso generalizzato ed eccezioni allo stesso a carattere relativo.

Consiglio di Stato, sezione VI, 16 ottobre 2026, n. 7558 – Pres. Simonetti, Est. Agostini

In tema di accesso civico generalizzato, le eccezioni cd. "relative" di cui all'art. 5-*bis*, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 sono espressione di interessi-limite pubblici o privati antagonisti che richiedono all'amministrazione, in applicazione del principio di proporzionalità, di effettuare, in sede di esame dell'istanza, un concreto bilanciamento tra tali interessi e l'interesse alla trasparenza con la conseguenza che, da un lato, un diniego all'ostensione può essere opposto soltanto ove questa sia suscettibile di arrecare un pregiudizio effettivo agli interessi protetti e, dall'altro, ogni eventuale limitazione, modale o per oggetto, dell'accesso deve risultare necessaria e proporzionata rispetto all'esigenza di tutela dell'interesse antagonista, dovendo l'amministrazione privilegiare, ove possibile, soluzioni meno restrittive, quali l'ostensione parziale o l'oscuramento dei dati sensibili, in modo da evitare un sacrificio della trasparenza eccedente rispetto a quello strettamente necessario.

(11)

Il termine di impugnazione della variante generale al piano urbanistico comunale (PUC) decorre dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione (BUR).

Consiglio di Stato, sezione III, 14 ottobre 2026, n. 7510 – Pres. Franconiero, Est. Palmieri

La variante generale al piano urbanistico comunale (PUC) ha natura di provvedimento amministrativo a carattere generale in quanto interessante l'intero territorio comunale e non già una singola area, con la conseguenza che deve essere impugnata entro 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di

pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione (BUR), al netto della sospensione feriale dei termini.

(12)

Rapporti informativi dei militari: compilatore e revisore coincidenti, motivazione del giudizio finale in flessione e memoria di replica inammissibile.

Consiglio di Stato, sezione II, 29 settembre 2026, n. 7209 – Pres. Taormina, Est. Addesso

Nel processo amministrativo è inammissibile la memoria di replica depositata ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a. qualora la controparte non abbia depositato memoria difensiva nel termine di trenta giorni liberi prima dell'udienza; in tal caso l'atto, qualificato solo formalmente come replica, si risolve in un'elusione del termine per il deposito della memoria conclusionale.

È legittimo il rapporto informativo di un militare redatto dalla medesima autorità nella duplice veste di compilatore e di primo revisore, qualora il compilatore originariamente competente sia tenuto ad astenersi per una delle cause tassative di incompatibilità previste dall'art. 690 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (nella specie, per rivestire un grado inferiore a quello del valutando); in tale ipotesi il superiore gerarchico compila il documento in sostituzione dell'autorità impedita, senza necessità dell'intervento di ulteriori revisori.

È legittimo il rapporto informativo che attribuisca a un militare un giudizio finale in flessione rispetto a quello conseguito nei precedenti documenti caratteristici, qualora esso si ponga in rapporto di armonia e coerenza con le aggettivazioni riferite alle singole voci della scheda valutativa, le quali, senza necessità di autonoma motivazione, costituiscono la motivazione del giudizio finale.

Il militare non vanta un diritto a una valutazione costante nel tempo né all'immodificabilità *in pejus* del giudizio positivo conseguito in periodi pregressi, essendo i documenti caratteristici autonomi e indipendenti l'uno dall'altro, sia quanto al periodo di riferimento sia quanto alle autorità che concorrono alla loro formazione.

(13)

Mutamento di destinazione d'uso in area vincolata: limiti alla sanatoria paesaggistica, autotutela e ambito applicativo del "salva-casa".

Consiglio di Stato, sezione VII, 14 settembre 2026, n. 6885 – Pres. f.f. Franconiero, Est. Tecchia

È legittimo il diniego di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, relativo a opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza dell'accertamento della compatibilità paesaggistica postuma ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che costituisce condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per la configurabilità della doppia conformità ed è ammesso nelle sole ipotesi tassativamente previste dal comma 4 della medesima disposizione.
È legittimo l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione paesaggistica postuma rilasciata ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 per un mutamento di destinazione d'uso che abbia comportato la trasformazione di superfici accessorie in superfici utili. Tale intervento, determinando la creazione di superficie utile, esula dalle ipotesi tassativamente sanabili di cui al comma 4, lett. a), della medesima disposizione (nella specie, un fabbricato originariamente destinato in parte a deposito agricolo e in parte ad abitazione era stato trasformato per intero in officina di autoriparazione).
È legittimo l'annullamento d'ufficio, adottato entro il termine di cui all'art. 21-*nonies* della l. 7 agosto 1990, n. 241, di un titolo edilizio inteso in senso ampio, ivi compresa l'autorizzazione paesaggistica postuma, la cui

motivazione si limiti a rilevare l'illegittimità del titolo senza dare atto della sussistenza di un interesse pubblico di particolare rilevanza. Ciò vale tanto più ove l'intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, attesa la preminenza che l'interesse paesaggistico assume in ragione del suo rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 9 Cost.

Le prescrizioni agevolative in tema di mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante tra categorie funzionali diverse e non omogenee (mutamento verticale), introdotte dall'art. 23-*ter* del d.P.R. n. 380 del 2001 dal d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 luglio 2024, n. 105 (c.d. "salva-casa"), si applicano ai soli mutamenti concernenti singole unità immobiliari e non alle opere riguardanti interi fabbricati, per le quali le agevolazioni restano limitate ai mutamenti interni alla medesima categoria funzionale (mutamento orizzontale).

L'esonero dall'autorizzazione paesaggistica previsto dal punto A.1 dell'allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, riguarda le opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, anche ove comportino mutamento della destinazione d'uso. Esso non si applica all'intervento di mutamento di destinazione d'uso il cui progetto preveda anche opere esterne soggette ad autorizzazione paesaggistica (nella specie, via di accesso, area di parcheggio e copertura in tegole alla napoletana a servizio del fabbricato trasformato in officina di autoriparazione).

(14)

Concessioni demaniali marittime: disapplicazione delle proroghe, cessazione anticipata dei rapporti e requisiti di partecipazione alla procedura selettiva.

Consiglio di Stato, sezione VII, 9 settembre 2026, n. 6850 – Pres. Chieppa, Est. Rotondano

Le disposizioni nazionali che hanno disposto o dispongono la proroga automatica e generalizzata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative contrastano con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e con l'art. 49 TFUE. Esse devono pertanto essere disapplicate sia dal giudice sia dalla pubblica amministrazione. Ne consegue che le concessioni beneficiarie di proroghe *ex lege* hanno cessato i loro effetti il 31 dicembre 2023 e che le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati.

Il termine del 30 settembre 2027, previsto dall'art. 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, per l'efficacia delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è un limite massimo, con funzione acceleratoria. Pertanto, quando l'amministrazione ha già concluso la procedura selettiva di riassegnazione, la concessione prorogata cessa anche prima di tale data.

Nelle procedure selettive per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, rette dai principi di *par condicio*, imparzialità e trasparenza, le previsioni dell'avviso che richiedono una pregressa esperienza specifica nel settore vanno interpretate in senso non restrittivo della concorrenza, così da non costituire una barriera all'accesso al mercato.

È legittima l'ammissione alla procedura selettiva per l'affidamento di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative di una società neocostituita che risulta inattiva dalla visura camerale, se la *lex specialis* non richiede lo stato di attività dell'impresa. In tal caso, la capacità tecnica e professionale può essere comprovata con l'esperienza specifica maturata dai soci.

(15)

Il conguaglio dei maggiori oneri di esproprio delle aree del PIP grava in proporzione su tutti gli assegnatari dei lotti.

Consiglio di Stato, sezione IV, 8 settembre 2026, n. 6845 – Pres. Neri, Est. Di Mauro

È legittima la deliberazione con la quale il comune ripartisce tra tutti gli assegnatari dei lotti compresi nel piano per gli insediamenti produttivi, in misura proporzionale all'estensione delle aree assegnate, i maggiori oneri sostenuti per l'acquisizione dei suoli a seguito della rideterminazione giudiziale delle indennità di esproprio, ponendone una quota anche a carico dell'assegnatario il cui lotto non abbia generato alcun maggior costo, purché si tratti di aree comprese nel medesimo piano e i relativi costi siano definitivamente determinati ed effettivamente sostenuti.
Il termine di prescrizione del diritto del comune al conguaglio dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisizione delle aree comprese nel piano per gli insediamenti produttivi decorre dalla definitiva conclusione dell'ultima controversia concernente la determinazione dell'indennità di espropriazione spettante ai proprietari.

(16)

La verifica da parte della stazione appaltante della equivalenza delle tutele previste nel CCNL indicato nell'offerta deve essere effettiva e puntuale.

Consiglio di Stato, sezione V, 8 settembre 2026, n. 6838 – Pres. Sabatino, Est. Rovelli

È illegittima la determinazione di affidamento/aggiudicazione di una procedura di gara pubblica che non sia stata preceduta dalla verifica, effettiva e puntuale, di equivalenza delle tutele previste nel CCNL indicato

nell'offerta, in quanto elemento obbligatorio ai fini del rispetto delle condizioni normative ed economiche minime, che costituiscono la soglia minima di garanzia non valicabile, non oggetto di differenziale competitivo. Né può il giudice amministrativo pronunciarsi sul punto, in via sostitutiva, verificando nel merito l'equivalenza dedotta dalla parte interessata.

(17)

Concessioni demaniali marittime: proroghe legislative da disapplicare, atti amministrativi di estensione della durata annullabili e da impugnare nei termini.

Consiglio di Stato, sezione VII, 7 settembre 2026, n. 6835 – Pres. Lipari, Est. Rotondano

Premesso che le disposizioni legislative nazionali di proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, in quanto contrastanti con il diritto dell'Unione europea, devono essere disapplicate e non producono alcun effetto giuridico, sicché non occorre impugnare gli atti dell'amministrazione meramente dichiarativi dell'effetto legale di proroga, sono invece annullabili, e devono pertanto essere impugnati con l'azione di annullamento nell'ordinario termine di decadenza, gli atti amministrativi con i quali, all'esito di apposite procedure, viene estesa la durata delle concessioni, trattandosi di provvedimenti affetti da una violazione soltanto "mediata" del diritto dell'Unione europea.

(18)

Accesso civico al registro degli eventi critici del CPR: illegittimo il diniego sostituito dalla trasmissione di dati anonimi e aggregati.

T.a.r. per la Puglia, sezione III, 22 ottobre 2026, n. 1132 – Pres. Blanda, Est. Zonno

È illegittimo il diniego di accesso civico generalizzato al registro degli eventi critici tenuto dal gestore di un centro di permanenza per il rimpatrio (CPR), sostituito dalla trasmissione dei relativi dati in forma anonima e aggregata, qualora l'amministrazione non indichi elementi idonei a dimostrare, anche solo in via indiziaria, un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei trattenuti o all'ordine e alla sicurezza pubblica, limitandosi a prospettarlo in termini generici e potenziali. In tal caso l'amministrazione è tenuta a consentire l'accesso parziale al documento, previo oscuramento selettivo dei nominativi e dei codici identificativi.

(19)

Il decreto di estradizione è atto discrezionale di alta amministrazione.

T.a.r. per il Lazio, sezione I, 16 ottobre 2026, n. 16340 – Pres. Politi, Est. Viggiano

È legittimo il provvedimento di estradizione redatto in via analogica ma trasmesso in via digitale senza attestazione di conformità perché atto che, pur avendo natura amministrativa, eccezionalmente soggiace, in quanto menzionato e disciplinato dal codice di procedura penale, al principio generale della libertà delle modalità di manifestazione della volontà dell'amministrazione, non vincolata a una peculiare struttura.
Il decreto di estradizione ha natura di atto di alta amministrazione, in quanto espressione di ampia discrezionalità amministrativa: infatti, il Ministro della giustizia, successivamente alla decisione giurisdizionale, può comunque rifiutare l'estradizione se ritiene che venga compromessa la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

(20)

Criteri di aggiudicazione dei contratti di concessione di servizi e valutazione dell'offerta tecnica.

T.r.g.a. Trento, 16 ottobre 2026, n. 177 – Pres. Farina, Est. Cappellano

Nelle procedure di affidamento dei contratti di concessione di servizi ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in mancanza di un rinvio normativo ad opera del citato articolo 176 alle disposizioni relative ai criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, non è direttamente applicabile l'obbligo di separata indicazione dei costi della manodopera di cui all'art. 108, comma 9, del codice dei contratti pubblici, ma rientra nell'ampia discrezionalità della stazione appaltante decidere se applicare o meno tale disposizione.

Il divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili nell'offerta tecnica, i quali devono essere tali da consentire di ricostruire in via anticipata l'offerta economica nella sua interezza o in aspetti economicamente significativi della stessa, idonei a consentire al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta.

La valutazione delle offerte tecniche effettuata dalla commissione di gara attraverso l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell'amministrazione, non sindacabile dal giudice, *a fortiori* in contesti altamente specialistici con soluzioni che rientrano nel margine di opinabilità della scienza e della tecnica, salvo che la valutazione tecnica sia affetta da manifesta illogicità e irragionevolezza; di conseguenza, il sindacato del giudice deve fermarsi quando il risultato a cui è giunta

l'amministrazione sia uno di quelli resi possibili dall'opinabilità della scienza.

(21)

Lotti pascolivi del demanio civico: l'affidamento richiede una gara pubblica.

T.a.r. per l'Abruzzo, sezione I, 12 ottobre 2026, n. 689 – Pres. Abbruzzese, Est. Perilli

L'affidamento in uso esclusivo, da parte di un comune e verso corrispettivo di un canone, di lotti pascolivi appartenenti al demanio civico non è disciplinato dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, sui contratti agrari, ma dalle norme e dai principi in materia di concessione di beni pubblici economicamente contendibili e di contratti attivi della pubblica amministrazione, i quali sono assoggettati alle norme ed ai principi della contabilità pubblica (articolo 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e articolo 37, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) e del codice dei contratti pubblici (articolo 13, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), per cui il loro affidamento deve avvenire all'esito di una procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità, di trasparenza e di proporzionalità.
Sussiste un generale divieto di disporre la proroga della durata della concessione in uso esclusivo di lotti pascolivi del demanio civico, a meno che non ricorrano eccezionali ragioni di urgenza o la proroga venga disposta per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura di evidenza pubblica.

(22)

Diritto d'autore: le misure nazionali di protezione dell'editoria nei confronti dei *provider* sono in linea con gli obiettivi eurounitari.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV, 9 ottobre 2026, n. 15868 – Pres. Mele, Est. Bianchi

Non viola il divieto di *gold plating*, di cui all'art. 32 della l. 24 dicembre 2012, n. 234, l'art. 43-*bis* della l. 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177. La disposizione, in attuazione dell'art. 15 della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019:

i) riconosce agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico il diritto a un equo compenso per l'utilizzo *online* delle stesse da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione;

ii) impone a questi ultimi gli obblighi di avviare trattative, di non limitare la visibilità dei contenuti nel corso delle trattative e di fornire i dati necessari alla determinazione del compenso;

iii) attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i relativi poteri di regolazione, di determinazione e sanzionatori. Si tratta di misure strettamente funzionali a garantire la piena efficacia dei diritti conferiti agli editori dalla direttiva, conformemente all'obiettivo da essa perseguito.

Le prerogative attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall'art. 43-*bis* della l. n. 633 del 1941 consistono nella definizione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso spettante agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e nella quantificazione del relativo importo in caso di mancato accordo tra le parti. Esse non integrano una determinazione autoritativa del prezzo lesiva della libertà di iniziativa economica privata, perché né i criteri né la quantificazione hanno carattere definitivo e vincolante: le parti restano libere di discostarsene e di adire l'autorità giudiziaria ai sensi del comma 11 del medesimo art. 43-*bis*.

La disciplina di protezione riservata dall'art. 43-*bis* della l. n. 633 del 1941 agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, nei confronti dei

prestatori di servizi della società dell'informazione, non integra una disparità di trattamento ingiustificata rispetto agli altri titolari dei diritti di cui agli artt. 2 e 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001. Essa trova infatti giustificazione nella specificità della posizione degli editori e negli obiettivi perseguiti dall'art. 15 della direttiva (UE) 2019/790.

(23)

Sul trattamento ABA per le patologie autistiche e il recepimento da parte del giudice delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.

T.a.r. per la Sicilia, sezione III, 2 ottobre 2026, n. 2703 – Pres. Valenti, Est. Russo

Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a., la richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del servizio sanitario, nei casi in cui è richiesta l'intermediazione di un provvedimento amministrativo, da rinvenirsi anche nell'omissione provvedimentale dell'amministrazione sulla specifica richiesta di erogazione da parte dell'interessato.

Il trattamento *applied behavior analysis* (ABA) per le patologie autistiche rientra tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell'articolo 60 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e delle conseguenti linee di indirizzo dell'Istituto superiore di sanità approvate in Conferenza unificata il 10 maggio 2018.

In tema di trattamento *applied behavior analysis* (ABA), il recepimento da parte del giudice delle risultanze della CTU, quale strumento di controllo delle valutazioni della P.A., non esige una particolare motivazione – a differenza del caso in cui intenda discostarsi dalle conclusioni e/o del caso di una perizia affetta da evidenti profili di carenza istruttoria o illogicità argomentativa – in ragione del carattere specialistico dell'indagine,

implicante la devoluzione al professionista dell'analisi di profili strettamente tecnico-scientifici della controversia, che involge questioni concernenti l'applicazione di regole tecnico-scientifiche particolarmente complesse.

Normativa e altre novità di interesse

(24)

Decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154 – Testo del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154 (in G.U., serie generale, n. 199 del 28 agosto 2026), coordinato con la legge di conversione 23 ottobre 2026, n. 196, recante: «Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di imprese in stato di insolvenza» (in G.U., serie generale, n. 249 del 26 ottobre 2026); [Nota UM: il collegamento ipertestuale rinvia al decreto-legge originario (G.U. n. 199 del 28 agosto 2026, codice 26G00174) e non al testo coordinato pubblicato nella G.U. n. 249 del 26 ottobre 2026: sostituire il link con quello del testo coordinato]

(25)

Decreto legislativo 28 settembre 2026, n. 197 – Attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti (in G.U., serie generale, n. 251 del 28 ottobre 2026);

(26)

Decreto del Ministero della salute 5 agosto 2026, n. 198 – Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge 10 novembre 2021, n. 175, recante «Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani» (in G.U., serie generale, n. 252 del 29 ottobre 2026).